



PERVENUTO A: COM I

IN DATA: 23/05/2019

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
"INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114 (LEGGE SULLA
CITTADINANZA)"**

Eccellenze,

Colleghi Consiglieri,

nella seduta dell'8 maggio u.s. la Commissione Consiliare Permanente I (Affari Costituzionali e Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni; Protezione Civile; Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; istruzione; cultura e beni culturali, università e ricerca scientifica) ha discusso, analizzato e votato il Progetto di Legge "Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza)", presentata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Guerrino Zanotti.

L'impostazione del progetto di legge mira ad un adeguamento della normativa in materia di cittadinanza tenendo presente le peculiarità e l'estensione territoriale della Repubblica di San Marino.

Al presente Progetto di Legge sono stati portati diversi emendamenti, sia da parte della maggioranza sia dell'opposizione, per andare ad integrare anche la parte relativa alla "cittadinanza per naturalizzazione".

Sottolineo che il presente progetto di legge ha tenuto conto sia della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dal Presidente della Consulta dei Sammarinesi all'Estero, con i dovuti approfondimenti ed integrazioni, e di alcune richieste presenti nella proposta legislativa del COMITES, anch'essa in discussione in Commissione.

All'articolo 1 si chiarisce chi si intende come "cittadino d'origine", specificando che è cittadino d'origine il figlio di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine di 7 (sette) anni lo stesso abbia dichiarato la volontà di mantenimento della cittadinanza trasmessa dal genitore.

All'articolo 2 si riconosce il diritto, per il soggetto che per almeno diciotto anni continuativi abbia dimorato effettivamente nella Repubblica di San Marino dalla nascita e senza interruzione, di richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione.

Con un emendamento all'articolo 2 proposto dalla maggioranza, la Commissione ha approvato a maggioranza la possibilità del soggetto richiedente l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione di poter fare domanda nei casi in cui lo stesso abbia



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

dimorato in maniera effettiva in Repubblica per almeno 20 anni (abbassando quindi di 5 anni il periodo) in modo continuativo. Il periodo è ridotto da 15 a 10 anni per l'adottato da cittadino sammarinese e per la persona unita civilmente o coniuge, qualora non sia pendente - o avvenuta - separazione nel periodo di riferimento.

L'articolo 3 è stato oggetto di un approfondimento particolare da parte dei Commissari e di un confronto molto articolato; infatti il tema è quello della rinuncia della cittadinanza d'origine dei soggetti che fanno domanda di naturalizzazione. Le posizioni in questo senso sono diverse e il confronto si è basato principalmente su una difficoltà che più volte si è presentata, concernente l'impossibilità della persona naturalizzata di completare il processo di rinuncia della cittadinanza d'origine entro i termini di 12 (dodici) mesi. La soluzione che si è trovata è quella di mantenere l'obbligo alla rinuncia, ma di dare una finestra temporale più lunga per finalizzare la rinuncia alla cittadinanza d'origine. Questa proroga è stata fissata - con un emendamento della maggioranza - a 5 (cinque) anni ed è facoltà dell'Ufficiale di Stato Civile accordare questa dilazione e non più dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale e poi del Congresso di Stato.

Tra i casi che sono arrivati in Ufficio di Presidenza, ci sono anche situazioni per cui le conseguenze della rinuncia della cittadinanza d'origine potrebbe comportare un pericolo per il richiedente e i propri familiari che vivono nel Paese d'origine: in questi casi, l'Ufficiale di Stato Civile non cancellerà il soggetto dal Registro di Cittadinanza allo scadere dei 12 (dodici) mesi e l'interessato dovrà dichiarare che il proprio Paese di origine non consente di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza. Questa dichiarazione dovrà essere giurata, in forma scritta e rilasciata sotto la responsabilità civile e penale di colui che la rilascia.

All'articolo 4 si va ad ampliare la definizione di "dimora", comprendendo anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo, rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente.

All'articolo 5 è stata apportato un miglioramento notevole per i figli maggiorenni di almeno un genitore sammarinese, ampliando la finestra temporale (7 anni) durante la quale il soggetto interessato può manifestare la volontà di assunzione della cittadinanza sammarinese.

Questo è un passaggio molto importante, perché le nostre Comunità all'estero hanno a più riprese evidenziato la necessità, unita ad una mai indebolita volontà di mantenere un legame con il Paese d'origine, di trovare una soluzione congrua ad un problema per i neomaggiorenni.

La norma sanatoria all'articolo 6 dà mandato all'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati, di riscrivere nel Registro di Cittadinanza coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i termini richiesti dalla legge la dichiarazione di



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

mantenimento della cittadinanza. Possono inoltre essere iscritti – chiaramente sempre su richiesta dell'interessato – anche coloro che non avevano ultimato le procedure.

Infine, i figli di madre sammarinese e padre straniero che avevano compiuto 18 anni da oltre un anno dall'entrata in vigore della Legge n.114/2000 – e che quindi non hanno potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna – potranno presentare istanza di iscrizione nei Registri della Cittadinanza, da presentare avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile. La volontà di assunzione della cittadinanza materna deve avvenire entro due anni o davanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficio di Stato Civile.

La cittadinanza così acquisita si trasmette ai figli, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata del genitore.

Per concludere, il tema della cittadinanza è un tema che in Repubblica è sempre stato molto sensibile e sentito; le lotte negli anni '80 per il mantenimento della cittadinanza delle donne che sposavano uno straniero, la battaglia per riconoscere la materlinearità arrivata solo agli inizi del 2000, le naturali richieste che i residenti di lungo corso e i cittadini naturalizzati pongono all'attenzione del Consiglio Grande e Generale e alla politica, sono tutte prove e testimonianze dell'importanza e del valore che la cittadinanza d'origine ha per i sammarinesi.

Il dibattito è stato proficuo e molto partecipato da parte di tutti i Commissari e si è cercato di trovare punti di accordo tra tutti, anche se non è poi stato possibile tradurlo nel risultato delle votazioni.


Vanessa D'Ambrosio

Relatore di Maggioranza